

Fino al 30 aprile è possibile fare istanza per l'utilizzo in compensazione del credito

# Rimborsi Iva con due debutti

## Extraterritorialità e fatturazione, scattano le novità

DI FRANCO RICCA

**E**ntro il 30 aprile è possibile presentare l'istanza per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre 2013. In questa occasione, debuttano le nuove disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni extraterritoriali, in vigore dal 1° gennaio scorso, che dovrebbero incidere negativamente sul conseguimento dei presupposti di accesso al rimborso infrannuale. Al momento, però, nessun aggiornamento è stato apportato al modello dell'istanza, né alle istruzioni di compilazione.

**Quando si ha diritto al rimborso/compensazione.** Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, del dpr 633/72, possono accedere al rimborso, o alla compensazione orizzontale, del credito Iva infrannuale, i contribuenti che si trovano, nel trimestre di riferimento, in una delle condizioni di seguito indicate.

1. Effettuazione di operazio-

ni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni. Nel calcolo dell'aliquota media devono essere incluse anche le operazioni attive sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile, mentre sono esclusi gli acquisti e delle cessioni di beni ammortizzabili.

2. Effettuazione di non imponibili, come per esempio, cessioni all'esportazione, operazioni su lettera d'intento del cliente, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate.

3. Effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e

servizi imponibili. In questo caso è rimborsabile non l'intero credito del trimestre, ma soltanto quello riferibile agli acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili.

4. Status di soggetto non residente identificato in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale.

5. Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, delle seguenti prestazioni di servizi: - lavorazioni relative a beni mobili materiali; - trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; - prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; - prestazioni di servizi di cui all'art.

19, comma 3, lettera a-bis), del dpr 633/72 (servizi esenti di natura creditizia, finanziaria, assicurativa, resi a soggetti stabiliti fuori dell'Ue o relativi a beni destinati a essere esportati fuori dell'Ue). Da quest'anno la realizzazione del presupposto di cui al punto 2) (come pure quello di cui al punto 5) dovrebbe essere diventato diventare più difficile per effetto delle novità in materia di fatturazione. Dal 1° gennaio 2013, infatti, i soggetti stabiliti in Italia hanno l'obbligo di emettere la fattura anche per le operazioni non soggette a Iva per difetto di territorialità indicate nel comma 6-bis dell'art. 21 del dpr 633/72, il cui ammontare partecipa anche al volume d'affari. L'importo di queste operazioni, quindi, dovrebbe rientrare nell'ammontare complessivo del denominatore della frazione al cui numeratore figurano le predette operazioni non imponibili, rendendo più difficile il superamento della percentuale del 25% necessario per acquisire il diritto

al rimborso. In particolare, le operazioni non territoriali dovrebbero essere riportate nel rigo TA17 del modello TR, e partecipare quindi al totale del rigo TA18, influenzando il calcolo del presupposto.

**Oggetto di rimborso/compensazione.** L'imposta rimborsabile è costituita dall'eccedenza detraibile maturata nel trimestre, mentre non si tiene conto dell'eventuale credito riportato dal periodo precedente. L'importo dei rimborsi infrannuali non concorre al limite annuo dei rimborsi erogabili in conto fiscale e delle compensazioni orizzontali. L'erogazione del rimborso è subordinata alla prestazione della garanzia. In alternativa al rimborso, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui sopra possono utilizzare il credito trimestrale in compensazione orizzontale nel modello F24, nel rispetto però del limite di 516.456,90 euro per anno solare. Per la compensazione non occorre la garanzia.

© Riproduzione riservata



### BREVI

**In un video** le indicazioni del garante per proteggere la privacy su smartphone e tablet. Il video di animazione, intitolato «Fatti smart!», può essere scaricato dal sito internet dell'Autorità [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) o visto sul canale YouTube [www.youtube.com/video/garanteprivacy](http://www.youtube.com/video/garanteprivacy). Il garante raccomanda agli utenti di tenersi sempre informati e di gestire responsabilmente la conservazione e la condivisione di dati personali. Ricorda inoltre che è sempre possibile rivolgersi ai suoi uffici per ottenere informazioni, chiarimenti o interventi a tutela della propria riservatezza.

**La Corte dei conti** ha dato corso alla registrazione del decreto di variazione al bilancio e del decreto che approva l'accordo fra il Mef e Cassa depositi e prestiti per l'attuazione delle disposizioni urgenti varate dal governo, per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. La Corte ha sottolineato la «assoluta peculiarità di un'operazione che trova copertura nell'emissione di debito pubblico, fondandosi tuttavia nella volontà espressa dal parlamento di avvalersi degli spazi di flessibilità controllata riconosciuti dall'Unione europea per azioni di sostegno dell'economia».

**L'attività svolta dalle commissioni tributarie**, diventa un momento di riflessione fra giudici tributari, pubblica amministrazione e professionisti. In tale prospettiva, l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti conta-

bili di Roma, ha organizzato a Roma il 17 aprile un convegno per la presentazione del Massimario della commissione tributaria regionale del Lazio.

**Consip ha indetto** la prima procedura di gara in qualità di centrale di committenza per Sogei, ruolo assunto in base a quanto stabilito dal dl 95/2012 in materia di efficienza e razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria e frutto della collaborazione con Sogei, disciplinata da un'apposita convenzione tra le due società. Il bando indetto da Consip riguarda l'affidamento del servizio di realizzazione e di test di applicazioni software nei linguaggi Java e Cobol per il sistema informativo della fiscalità, gara suddivisa in due lotti, con un importo globale a base d'asta di 52.862.500 euro.

**Lotta comune all'evasione fiscale** e contributiva, erogazione di servizi al cittadino, maggiore efficienza grazie alle attività formative congiunte. Questi alcuni dei pilastri dell'alleanza operativa sottoscritta ieri in Piemonte dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, e dal direttore regionale dell'Inps, Gregorio Tito. I due enti si impegnano allo scambio periodico di dati e informazioni utili ai fini dell'attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva. Per una maggiore incisività dell'attività di contrasto all'evasione potranno essere definiti interventi congiunti sul territorio.

## Curatori alla ricerca della Pec

### Per i creditori sarà obbligatoria

Per le procedure di fallimento e di concordato preventivo, in corso alla data del 19 dicembre 2012, le regole della Pec introdotte dal decreto legge 179/2012, si applicano dal 31 ottobre 2013. Questo se alla predetta data il curatore, o il commissario giudiziale, avevano inviato la comunicazione ex art. 92 l. fall., oppure quella ex art. 171 l. fall. Così è la regola transitoria prevista dall'art. 17 del dl 179 del 18 dicembre 2012, convertito con legge 221/2012, che ha introdotto l'utilizzazione obbligatoria della posta elettronica certificata nelle procedure concorsuali. La norma però, nel mentre rimanda la decorrenza dell'obbligo al 31 ottobre 2013, pone a carico del curatore e del commissario giudiziale, l'onere di comunicare ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni del debitore, il proprio indirizzo di posta elettronica e chiedere agli stessi di comunicare l'indirizzo Pec al quale intendono ricevere le comunicazioni successive dall'entrata in vigore della nuova regola. Il curatore, o il commissario giudiziale, entro il termine del 30 giugno 2013 dovranno pertanto inviare, con le modalità e all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo o di precisazione del credito, il proprio indirizzo di Pec (che può essere anche dedicato per ogni specifica procedura e quindi diversa da quella propria di studio), invitandoli a comunicare, entro tre mesi dalla ricezione, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni successive, relative alla procedura. È opportuno precisare che la Pec, non deve essere necessariamente intestata al creditore, il quale può legittimamente indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata di un terzo, cioè domiciliarsi. Nella comunicazione, il curatore o il commissario giudiziale, devono specificare che, in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo Pec o di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni a far data dal 31 ottobre 2013 saranno eseguite esclusivamente tramite deposito nella cancelleria fallimentare.

La comunicazione deve specificare inoltre, che è onere del creditore comunicare ogni eventuale variazione successiva. L'adempimento da parte del curatore o del commissario giudiziale, risulta quindi essere importante, dato che fa scattare l'onere per il creditore di adempiere alle proprie incombenze, nel termine assegnato di tre mesi. Inoltre, esonera automaticamente sia il curatore, che il commissario giudiziale, dalle comunicazioni secondo il vecchio rito in caso di omessa indicazione da parte dell'interessato o di mancata consegna del messaggio di Pec per cause imputabili al destinatario. In sostanza il creditore che non comunichi la Pec, oppure non proceda alla sua manutenzione impedendo la consegna del messaggio, dal 31 ottobre 2013 non riceverà più alcuna comunicazione relativa alla procedura.

Enzo Sollini

© Riproduzione riservata